

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 26/09/2008 n. 125/2008

d.lgs 163/06 Articoli 130 - Codici 130.1

La sospensione dei lavori è legittima quando è causata da fatti obiettivi, non previsti né prevedibili con l'ordinaria diligenza. La sospensione è inoltre legittima laddove sia stata causata da fatti non imputabili alla PA ovvero da esigenze non previste e prevedibili, deve ritenersi non legittima laddove invece si protragga oltre il necessario per un fatto proprio della amministrazione committente, come quando intenda ovviare a negligenze proprio o supplire a mancate predisposizioni che aveva il dovere di compiere tempestivamente.